

Cass., Sez. Un., 24 luglio 2015, n. 15574.

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, con decisione del 18 ottobre 2012, radiava dall'Albo l'Avvocato C.F., essendosi reso responsabile di illeciti connessi all'immigrazione clandestina di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 1, 3, 3 bis e 3 ter, e successive modificazioni e integrazioni, di falsità ideologica e di corruzione, così come accertato in sede di procedimento penale, conclusosi con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.

In data 24 aprile 2013 il C. proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense che, con sentenza n. 182 del 2014, ne respingeva le ragioni. Innanzi tutto, il Consiglio Nazionale Forense disattendeva la richiesta, sollevata dal ricorrente, di dichiarazione dell'avvenuta cessazione della materia del contendere - richiesta formulata sul rilievo che il medesimo ricorrente aveva, prima dell'inizio del procedimento disciplinare, chiesto la cancellazione dall'albo -, osservando che, contrariamente a quanto prospettato dal C., la sua domanda di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Siracusa era stata rigettata in data 26 gennaio 2011, con nota del Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine e che, pertanto, non avendo egli presentato memorie, né avendo impugnato il provvedimento di mancato accoglimento, doveva ritenersi avesse prestato acquiescenza alla reiezione della richiesta di cancellazione.

Il Consiglio Nazionale Forense respingeva poi le censure sollevate dal ricorrente in ordine alla efficacia attribuita dal Consiglio dell'Ordine alla sentenza ex art. 444 c.p.p., rilevando che la stessa, in sede di giudizio disciplinare, deve essere equiparata a tutti gli effetti ad una sentenza di condanna, e che, attesa la gravità dei reati di cui il professionista era stato ritenuto responsabile, non poteva accogliersi neanche la domanda subordinata di riduzione della sanzione, cui invece dovevano riconoscersi i caratteri della congruità e della proporzionalità.

Per la cassazione di questa sentenza C.F. ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

In questa sede gli intimati non hanno svolto difese

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso - rubricato errata interpretazione dell'art. 37, ottavo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con L. n. 36 del 1934, e successive modifiche, nonché vizio di motivazione - il ricorrente si duole del fatto che il Consiglio dell'Ordine di Siracusa e il Consiglio Nazionale Forense non abbiano tenuto conto del fatto che il provvedimento adottato dal Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine, di reiezione della richiesta di cancellazione dall'Albo da lui presentata, era un provvedimento meramente endoprocedimentale o interlocutorio, per sua natura inidoneo a definire il procedimento relativo alla cancellazione dall'Albo, sicché, essendo ancora pendente tale procedimento, il Consiglio dell'Ordine Territoriale e il Consiglio Nazionale Forense non avrebbero

potuto, rispettivamente, adottare e confermare il successivo provvedimento disciplinare di radiazione dall'Albo.

2. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla proporzionalità della sanzione a lui applicata, nonché errata interpretazione degli artt. 445 e 653 c.p.p., dolendosi del fatto che il Consiglio Nazionale Forense abbia emanato una sentenza dalla motivazione apparente e illogica, per non avere considerato l'incidenza degli interventi di riforma disposti dal legislatore in relazione ai reati in materia di immigrazione - che hanno coinvolto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, - contestatigli in sede di procedimento penale, e altresì per non avere tenuto conto del fatto che la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., conteneva la sospensione condizionale della pena, indice di un giudizio favorevole sulla sua personalità.

Inoltre, il C. lamenta anche la lesione del principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare, che risulterebbe violato dalla valutazione dei fatti e della personalità del ricorrente come conseguenza immediata della sentenza di patteggiamento in sede disciplinare.

3. - Il primo motivo di ricorso è infondato, anche se occorre correggere la motivazione della sentenza impugnata, essendo la statuizione sul punto conforme a diritto.

Le censure del ricorrente muovono dalla premessa che la presentazione della domanda di cancellazione volontaria avrebbe una sorta di effetto sospensivo del procedimento disciplinare pendente. Il ricorrente, infatti, sostiene che il COA di Siracusa non avrebbe potuto applicare la sanzione disciplinare perché sulla domanda di cancellazione non era ancora intervenuta una pronuncia da parte del medesimo COA. La premessa interpretativa dalla quale muove il ricorrente non può però essere condivisa; e ciò in quanto il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 37, comma 8, dispone infatti che "non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare". Se, dunque, può convenirsi con il ricorrente allorquando attribuisce alla nota del consigliere delegato in data 26 gennaio 2011 efficacia endoprocedimentale, atteso che l'affermazione della impossibilità di accoglimento della domanda di cancellazione risulta accompagnata dalla formulazione dell'invito, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 10 bis, a presentare osservazioni e documenti, non per questo deve ritenersi sussistente il denunciato vizio della sentenza impugnata. Invero, il ricorrente, nel momento in cui il COA ha pronunciato la sanzione disciplinare della radiazione era ancora iscritto all'Albo degli Avvocati, sicché non può in alcun modo predicarsi che fosse venuta meno la materia del contendere. Né vale obiettare che la previsione, contenuta nel medesimo art. 37, comma 2, per cui "la cancellazione, tranne nel caso indicato nel n. 6, (e cioè nel caso di richiesta di cancellazione formulata dall'interessato), non può essere pronunciata se non dopo avere sentito l'interessato nelle sue giustificazioni", indicherebbe chiaramente che il provvedimento di cancellazione volontaria può essere adottato anche senza previa audizione dell'interessato, e che il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento si riferirebbe solo alle ipotesi che costituiscono espressione della potestà punitiva dell'Organo di

disciplina. Invero, la richiesta di cancellazione volontaria non ha effetto sospensivo del procedimento disciplinare e non può comunque essere disposta in pendenza di procedimento penale o disciplinare. La circostanza che la domanda di cancellazione volontaria sia stata proposta dal ricorrente il 18 gennaio 2011, prima cioè che nei suoi confronti venisse adottato il provvedimento di sospensione cautelare (delibera del 15 marzo 2011), risulta, dunque, priva di rilievo, non avendo peraltro il ricorrente offerto alcuna indicazione in ordine alla data di inizio del procedimento penale nei suoi confronti, che di per sé avrebbe comunque comportato l'applicabilità della disposizione di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 37, comma 8, (divieto di pronuncia della cancellazione - deve rilevarsi, di qualsiasi cancellazione - quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare). Del resto, è appena il caso di rilevare che il ricorrente non ha neanche dedotto che, dopo la ricezione della comunicazione del consigliere delegato dal COA all'esame della domanda di cancellazione, ha provveduto a presentare osservazioni o a depositare documenti volti a contrastare la ipotizzata reiezione della domanda.

In conclusione, il motivo va disatteso, in quanto proprio la mancata pronuncia del COA di Siracusa sulla istanza del ricorrente di cancellazione volontaria - istanza che, ai sensi del citato art. 37, comma 8, non poteva comunque essere accolta - comporta che il ricorrente, nel momento in cui è stata applicata la sanzione disciplinare della radiazione era a tutti gli effetti ancora iscritto all'Albo e quindi possibile destinatario dell'esercizio della potestà disciplinare attribuita al Consiglio dell'Ordine.

4. - Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

4.2. - Il motivo è infondato nella parte in cui il ricorrente lamenta una errata interpretazione degli artt. 445 e 653 c.p.p.

Queste Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui "a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato - nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano avvocati - quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso;

la stessa, però, non esplica alcuna efficacia in ordine alla valutazione sulla rilevanza del fatto e sulla personalità del suo autore sotto il profilo deontologico, essendo tale apprezzamento riservato al giudice disciplinare, in coerenza con quanto disposto dall'art. 5 del Codice deontologico forense" (Cass., SS. UU., n. 18701 del 2012).

L'art. 5 del Codice deontologico forense, a sua volta, in tema di sottoposizione a procedimento disciplinare dell'avvocato resosi responsabile di un comportamento non colposo in violazione della legge penale, fa salva "ogni autonoma valutazione sul fatto commesso".

Orbene, la sentenza impugnata non è incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge, avendo ritenuto che non vi era spazio alcuno per riesaminare o rivalutare i fatti che avevano determinato la pronuncia di condanna in sede penale, nè la loro illiceità penale, nè la loro commissione da parte dell'imputato, e accogliere o assecondare la richiesta di

rivalutazione dei fatti già accertati in sede penale o dell'elemento soggettivo dei reati integranti tali fatti, e che erano invece del tutto irrilevanti le ragioni per le quali l'incolpato si era determinato ad accedere al rito premiale. E di tali fatti ha poi valutato la incidenza sul piano disciplinare, avendo evidenziato come i reati ascritti al C., per i quali era intervenuta sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., "sono effettivamente di particolare gravità e, per di più, di altrettanto particolare odiosità e rilevanza sociale, come ha rilevato il COA di Siracusa". Il Consiglio Nazionale Forense ha, quindi, autonomamente valutato il comportamento del ricorrente, nonché l'intensità dell'elemento psicologico, che ha ritenuto sussistente alla luce della "particolare odiosità e rilevanza sociale" dei reati commessi, della loro "estrema gravità", nonché del fatto che il ricorrente li ha commessi in concorso con altri soggetti e con la continuazione, richiamando peraltro "precedenti disciplinari specifici" individuati in precedenza dal Consiglio dell'Ordine di Siracusa, e non contestati dal ricorrente.

Non può quindi ritenersi assente una valutazione, da parte del CNF, della rilevanza disciplinare dei fatti accertati e quindi integrata la denunciata violazione di legge.

Si deve solo aggiungere che la rilevata effettuazione di una valutazione della rilevanza a fini disciplinari dei reati che, per effetto della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.c., devono nella loro oggettività essere ritenuti accertati e commessi dal ricorrente, determina la irrilevanza delle deduzioni svolte dalla difesa in sede di discussione orale quanto alla necessità di tenere conto della normativa sopravvenuta (regolamento di disciplina, art. 10, comma 4), che prevede l'applicazione nel procedimento disciplinare, per quanto non espressamente previsto, delle norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

4.2. - Il motivo è invece inammissibile nella parte in cui il ricorrente denuncia "vizio di motivazione della sentenza in relazione alla proporzionalità della sanzione applicata", poiché il ricorso è stato proposto avverso una sentenza depositata in data 12 dicembre 2014 e quindi successivamente all'entrata in vigore della modificazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che il ricorso per cassazione può essere proposto solo per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, e non più "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", così come invece prospettato dal ricorrente.

Occorre precisare che l'intervento di modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, Cass. Sez. Un. n. 471 del 2015), alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, deve essere inteso "come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze

processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione".

Invero, il vizio motivazionale denunciabile in questa sede diviene esclusivamente quello che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per cui scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, e permane, invece, il controllo sull'esistenza della motivazione in sé - sotto il profilo della assoluta omissione ovvero della mera apparenza -, e sulla sua coerenza -in riferimento alla contraddittorietà e illogicità manifesta -, dovendo, tuttavia, il vizio emergere direttamente dal testo della sentenza impugnata e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali.

Alla luce di tali principi, il secondo motivo di ricorso è certamente inammissibile nella parte in cui con esso viene denunciato "vizio di motivazione della sentenza in relazione alla proporzionalità della sanzione applicata", posto che la sentenza impugnata ha rigettato la censura svolta dal C. quanto alla eccessività della sanzione inflitta con una motivazione ampia e articolata in ordine alla ritenuta infondatezza delle censure concernenti la proporzionalità della sanzione e della conseguente richiesta di riduzione della sanzione stessa. Si è quindi del tutto al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza impugnata possa essere ritenuta nulla per carenza di motivazione, nei sensi prima indicati.

Né vale ad inficiare tale assunto il richiamo prospettato da parte ricorrente alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23216 del 2013 laddove, richiamando l'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c. - in forza del quale "le disposizioni di cui al comma 1, e comma 3, si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge" -, afferma che "Poiché il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, prevede, contro le sentenze del CNF, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge ne discende che anche contro le sentenze del CNF è ora ammesso il ricorso per vizio di motivazione", dal momento che l'espressione "vizio di motivazione" va riferita al vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, così come interpretato a seguito della relativa modifica introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134.

5. - Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

In assenza di parti costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Poiché il ricorso, notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, è rigettato, e poiché risulta dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è assoggettato al pagamento del contributo unificato, deve dichiararsi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2015